

Deliberazione n. 151 /2018/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

| | |
|---------------------------|------------------------|
| dott. Massimo Romano | presidente f.f. |
| dott. Paolo Romano | consigliere (relatore) |
| dott. Alberto Stancanelli | consigliere |
| dott. Riccardo Patumi | consigliere |
| dott. Federico Lorenzini | primo referendario |

Adunanza dell'11 dicembre 2018
Provincia di Rimini
Rendiconto 2016

Visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, e modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148-bis del citato testo unico, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.



266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi;

Visto l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Viste le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR;

Considerato che dette linee-guida ed il relativo questionario sono stati portati a conoscenza della Città Metropolitana di Bologna e delle Province dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 4726 del 27 settembre 2017;

Preso visione delle relazioni predisposte dall'Organo di revisione della **Provincia di RIMINI**;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 104/2018/INPR del 22 maggio 2018 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Esaminata la documentazione pervenuta e gli elementi forniti dall'Ente in sede istruttoria con nota del 25 settembre 2018;

Considerato che dall'esame delle relazioni e dall'attività istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non sono emerse gravi irregolarità contabili di cui all'art. 148-bis, comma 3, del Tuel;

Ritenuto, pertanto, di deferire le conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 70 del 7 dicembre 2018 con la quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio dell'11 dicembre 2018;

Udito nella camera di consiglio il relatore;

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 attribuisce alle sezioni regionali della Corte dei conti una tipologia di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti locali. Tale controllo si svolge sulla base di relazioni - redatte in conformità alle linee guida approvate in sede centrale - nelle quali gli organi di revisione danno conto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed evidenziano eventuali irregolarità contabili o finanziarie in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Detto controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, si affianca, completandolo, al controllo sulla gestione in senso stretto che concerne l'azione amministrativa nel suo complesso. Oggetto del controllo ex art. 1, comma 166, l. n. 266/2005 (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37) sono gli aspetti di natura finanziaria, la struttura e la gestione del bilancio.

L'art. 148-bis del Tuel, inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive prevedendo che *"l'accertamento, da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spesa, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."*

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In tale quadro legislativo, l'articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ha rafforzato il controllo reso dalla Corte dei conti, stabilendo che, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario"* e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (c.d. *dissesto guidato*). Come precisato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione



2/AUT/2012/QMIG), l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. citato conferma le attribuzioni intestate alle sezioni regionali di controllo le quali, una volta riscontrate le gravi criticità nella tenuta degli equilibri di bilancio da parte dell'ente, tali da provocarne il dissesto, non si limitano a vigilare sull'adozione delle misure correttive tempestivamente proposte, come già previsto dall'articolo 1, comma 168, l. n. 266/2005, bensì accertano il loro adempimento entro un termine determinato dalle sezioni stesse (punto n. 4 della deliberazione).

DELIBERA

dalla relazione dell'Organo di revisione della Provincia di RIMINI sul rendiconto 2016 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta non emergono gravi irregolarità contabili.

La Sezione, avvertendo che l'assenza di rilievi su ulteriori profili non considerati in sede di esame non può essere ritenuta implicita valutazione positiva degli stessi, segnala la presenza delle seguenti criticità, riscontrate sulla base del questionario e dell'attività istruttoria, che vanno attentamente vagliate nella futura gestione del bilancio.

Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) - errori nella trasmissione dei dati di rendiconto

La legge di contabilità e finanza pubblica (L. n. 196/2009) stabilisce (art. 13, comma 1) che le amministrazioni pubbliche provvedono ad inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della stessa legge. L'acquisizione dei dati avviene sulla base degli schemi, tempi e modalità definiti con decreto ministeriale.

Nel questionario sul rendiconto 2016, in relazione ai dati inseriti su BDAP (banca dati amministrazioni pubbliche), la Provincia ha dichiarato che i dati trasmessi non sono congruenti con quelli presenti nei documenti contabili dell'Ente in quanto *"il programma di contabilità ha erroneamente generato due impegni di spesa con importo negativo per complessivi 6.556,22 euro. I due impegni erano stati liquidati e pagati per l'intero importo e dunque non avrebbero dovuto generare alcun residuo. Nella trasmissione al BDAP, la presenza dei due importi con segno negativo è stata evidenziata dai controlli effettuati dal portale. Si è quindi proceduto a rivalorizzare con importo zero i due impegni di spesa. Si è proceduto altresì a correggere il "bug" presente nel*

programma di contabilità che ha determinato la generazione di due impegni di spesa con segno negativo” e la Provincia ha precisato di non avere adottato documenti contabili per provvedere alla correzione dell’errore rilevato nel programma di contabilità.

La Sezione ritiene che l’Ente, più opportunamente, avrebbe dovuto - per ragioni di trasparenza e veridicità, una volta superate le problematiche di tipo informatico - sottoporre nuovamente al Consiglio comunale il rendiconto, al fine di garantire una corretta e completa informazione all’organo politico.

Da una verifica effettuata su BDAP, pur non essendo segnalati errori in seguito ai controlli impostati dal sistema, risultavano alcune tabelle degli schemi di bilancio incomplete o con dati non congruenti con i dati di bilancio, corrette solo in parte con un secondo invio da parte dell’Ente.

In proposito la Sezione evidenzia la necessità di provvedere alla trasmissione a BDAP di dati pienamente corrispondenti ai documenti contabili approvati dagli Enti e richiama l’attenzione dell’Organo di revisione sulla necessità di vigilare anche su detto obbligo, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Dall’esame del questionario sul rendiconto 2016 è emerso che l’allegato c) al rendiconto - fondo crediti di dubbia esigibilità - non valorizza la colonna “importo minimo del fondo” e in risposta alla richiesta di chiarimenti istruttori la Provincia ha precisato che *“la mancata valorizzazione dell’importo minimo del fondo è stata determinata da una non corretta elaborazione del programma di contabilità”* e in relazione all’accantonamento in competenza della quota di FCDE ha precisato di avere provveduto allo stanziamento tra le spese correnti, missione 20, programma 01.

Il Collegio, nel prendere atto di quanto rappresentato, raccomanda all’Ente di monitorare e vigilare costantemente l’adeguatezza degli strumenti informatici in uso e invita l’Ente alla corretta allocazione in bilancio della quota di competenza del FCDE (missione 20 - Fondi e accantonamenti, programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità del titolo 1 - spese correnti), ai fini del rispetto dei principi di trasparenza, leggibilità e veridicità dei documenti contabili.

Mancanza di adeguata motivazione nel riaccertamento dei residui attivi

Dall’esame del questionario è emerso che il riaccertamento dei residui



attivi non è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale, criticità già segnalata con deliberazione n. 32/2018/PRSE in relazione all'esame del questionario sul rendiconto 2015.

In risposta alla richiesta di chiarimenti istruttori la Provincia motiva con *"carenze informative riscontrate, rispetto ad alcuni residui, nelle motivazioni e nei riferimenti documentali prodotti nella richiesta di mantenimento degli stessi. Le carenze informative sono motivate dall'Ente dal turnover di personale conseguente ai processi di mobilità verso altri enti e dal processo di riassorbimento e ridefinizione di talune funzioni in ambito regionale. In tale contesto la esaustiva restituzione delle informazioni riferite ad alcuni residui, in particolare di derivazione regionale, è risultata particolarmente problematica. Il completamento dei processi di mobilità e di ridefinizione delle competenze ha consentito, nell'elaborazione del rendiconto di gestione 2017, di superare le criticità evidenziate"*.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente, ma raccomanda di garantire sempre una corretta e precisa rappresentazione contabile dei dati di bilancio, al fine del rispetto del principio della veridicità.

Organismi partecipati

Dalla relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2016 è emerso che la Provincia di Rimini è destinataria, insieme ad altri soci pubblici, di atto di citazione pervenuto in data 18 marzo 2015 da parte della curatela del fallimento di Aeradria Spa, con richiesta di 20 milioni di euro, oltre a rivalutazione ed interessi legali, per i danni cagionati alla società fallita ed alla massa dei creditori.

In risposta alla richiesta di chiarimenti istruttori, la Provincia ha comunicato che il proprio avvocato ha relazionato all'Ente sui potenziali rischi di soccombenza *"individuando il rischio possibile, anche se non probabile"* e la Provincia ha precisato di aver accantonato *"in via cautelativa, in sede di rendiconto 2017, l'importo di euro 1.500.000,00 a copertura del rischio di una eventuale soccombenza dell'Ente. In tale ipotesi, l'eventuale eccedenza accertata in via definitiva di giudizio rispetto alla somma accantonata, può essere finanziata con l'avanzo di amministrazione disponibile preservando gli equilibri di bilancio"*.

La Sezione segnala che la presenza di partecipazioni in società in procedura fallimentare può rappresentare un rischio per la stabilità

dell'equilibrio di bilancio dell'ente socio e potrebbe costituire un appesantimento per la gestione del bilancio degli esercizi futuri e invita pertanto l'Ente a mantenere monitorata costantemente l'evoluzione della procedura in corso, adeguando l'accantonamento per far fronte con risorse certe al rischio di eventuale soccombenza.

Capacità di indebitamento

La Provincia di Rimini ha dichiarato di non avere computato nel calcolo del limite di indebitamento la garanzia (lettera di patronage) prestata a favore di un proprio organismo partecipato.

Nella compilazione del prospetto relativo al rispetto dei limiti di indebitamento per l'anno 2016 l'Ente ha registrato una percentuale di indebitamento pari a 3,316% ed ha precisato di non aver stipulato nuovi mutui dall'anno 2015, ma la Sezione, in proposito, ricorda che non è possibile sottrarsi all'obbligo di computare le garanzie fideiussorie o di lettere di patronage forte ai fini del calcolo del limite di indebitamento.

Mancanza di un sistema informativo che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le società partecipate

Dall'esame del questionario sul rendiconto 2016 risulta che la Provincia di Rimini non dispone di un sistema informativo che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente e le proprie società partecipate, criticità già segnalata con deliberazione n. 32/2018/PRSE in sede di esame del questionario sul rendiconto 2015. In risposta alla richiesta di chiarimenti istruttori la Provincia ha precisato che *"L'assenza di un sistema informativo dedicato a rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali con le società partecipate è surrogata dalle analisi ed elaborazioni effettuate in sede di predisposizione del bilancio di previsione finanziario dell'Ente, del rendiconto di gestione e del consolidato. E' da rimarcare altresì come il Servizio Finanziario della Provincia di Rimini sia stato interessato a partire dall'anno 2015, come tutti i servizi dell'Ente, da un consistente ridimensionamento del personale, conseguenza dei processi di mobilità intervenuti con la "riforma" Del Rio. In tale contesto e nell'incertezza anche finanziaria sul futuro stesso delle amministrazioni provinciali, è stato rinviato l'acquisto e l'implementazione di nuovi programmi gestionali"*.

La Sezione ritiene comunque opportuno rilevare che gli enti sono tenuti a definire, secondo standard qualitativi e quantitativi, gli obiettivi gestionali a cui



devono tendere le società partecipate e ad organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. La finalità è quella di effettuare il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, per individuare le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente come previsto dall'articolo 147-quater TUEL (deliberazione Sezione delle Autonomie n. 27/SEZAUT/2017/FRG).

In proposito, la Sezione invita pertanto la Provincia a definire un sistema di controlli sulle società partecipate, secondo la propria autonomia organizzativa, individuando le strutture responsabili di detti controlli.

Mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati e mancanza della doppia asseverazione

In relazione alla mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati a rendiconto 2016, la Provincia di Rimini, in risposta alla richiesta di chiarimenti istruttori, ha fornito chiarimenti, ma si desume il permanere di discordanze non ancora pienamente riconciliate in quanto la Società TPER *"valutata l'insussistenza del presupposto giuridico del vantato credito ha manifestato l'intenzione di stralciare lo stesso dalla propria contabilità"*; *"relativamente ai crediti vantati da Agenzia Mobilità, l'Ente sta valutando, insieme alla società, un accordo transattivo"* e *"sono in corso verifiche, con la società Lepida Spa, sulle discordanze contabili rilevate"*.

Per quanto riguarda la doppia asseverazione, la Provincia ha comunicato che *"Contestualmente alla predisposizione del rendiconto di gestione 2017, è stato avviato, nei confronti delle società partecipate, un più pressante richiamo al corretto adempimento della norma. L'azione intrapresa ha prodotto, da parte dei relativi organi di revisione contabile, tutte le dovute asseverazioni con riferimento alla circolarizzazione dei crediti/debiti al 31/12/2017"*.

La Sezione evidenzia che l'adempimento normativo in questione, relativo alla riconciliazione e alla doppia asseverazione dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati, riguarda i rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune e l'attendibilità delle risultanze contabili è condizionata al positivo esito di tali adempimenti.

Tutto ciò premesso, la Sezione

INVITA L'ENTE

alla corretta gestione del bilancio in relazione alle criticità evidenziate;

INVITA L'ORGANO DI REVISIONE

in relazione alle criticità riscontrate, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa;

DISPONE


che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio provinciale, al Presidente e all'Organo di revisione della Provincia di RIMINI;

che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.


Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2018.

Il relatore
(Paolo Romano)




Il presidente f.f.
(Massimo Romano)



Depositata in segreteria l'11 dicembre 2018

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)



14

15

مقامه ۱۵